

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

La **legge di stabilità** per il 2015 (l. n. 190/2014) è co-protagonista dei cambiamenti introdotti (o in via di introduzione) nel mondo del diritto del lavoro primo tra tutti quello relativo alle **assunzioni a tempo indeterminato**. Tra le misure più concrete, infatti, sono previsti gli **sgravi contributivi** per le nuove **assunzioni a tempo indeterminato** decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015 (sono esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico, ed il settore agricolo). L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua e riguarda il versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL). L'**esonero escluso** nei seguenti casi: 1) per i lavoratori che nei **6 mesi** precedenti siano risultati occupati a **tempo indeterminato**; 2) per lavoratori in relazione ai quali il beneficio sia già stato **usufruito**; 3) per assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro (incluse le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei **3 mesi** antecedenti la data di entrata in vigore legge n. 190/2014. Si segnala che la misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. A tale misura fa da contraltare la soppressione dei benefici, ex lege 407/1990, per le **assunzioni a tempo indeterminato** di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale. Accanto a queste disposizioni dovranno di certo accompagnarsi le modifiche paventate dal legislatore del **Jobs Act**, che, tra le finalità della legge n. 183/2014, ha presentato provvedimenti quali il riordino della disciplina dei contratti di lavoro atipici; il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti; la regolamentazione dei licenziamenti individuali e collettivi. Se, da una parte, lo schema di decreto attuativo presentato 24 dicembre scorso in Consiglio dei Ministri ha improntato le prime modifiche alla disciplina dei licenziamenti, dall'altra, molto resta da fare, considerando come molti dei provvedimenti della citata legge rimandino all'adozione di numerosi decreti delegati per dispiegare i propri propositi. Dopo le incertezze delle prime ore, circa i requisiti per la fruizione del nuovo esonero contributivo triennale, in favore di quei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato nel periodo 01/01 – 31/12/2015, l'INPS fornisce i primi chiarimenti con la circolare n. 17/2015

Dot. SSA Ermelinda Del Giudice

ARTIGIANI: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NELLA MISURA DEL 50%.

È stato pubblicato sul BURC della Campania il bando per il sostegno allo sviluppo delle imprese artigiane. Sono stati stanziati 2 milioni di euro. **Destinatari** le Imprese operanti in tutte le attività artigianali di produzione. **La spesa** massima ammissibile è pari a € 30.000,00 per:

- Immobilizzazioni materiali: Impianti, macchinari ed attrezzature, mezzi di trasporto strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività;
- Immobilizzazioni immateriali: software finalizzati alla gestione dell'impresa ed al commercio elettronico, siti web, adesioni a sistemi di certificazione.

La procedura per la presentazione delle domande on line attiva dal **16 Marzo al 31 Marzo 2015**. Le aziende interessate possono chiedere ulteriori informazioni al **Presidente dell'AICAST locale** o **mettersi in contatto con gli Uffici dell'Aicast Provinciale** per la verifica dei requisiti di accesso al bando e la predisposizione della documentazione in tempi utili per la presentazione.

Rag. Francesco Ranieri

RAVVEDIMENTO OPEROSO NUOVE FATTISPECIE IN AGGIUNTA ALLE GIÀ PREVISTE ED ANCORA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AL RAVVEDIMENTO ANCHE SE SONO INIZIATI ACCESSI, ISPEZIONI O VERIFICHE (Fonte: Fisco e Tasse)

La Legge di Stabilità 2015 ha **introdotto tre nuove fattispecie di ravvedimento operoso per i casi di omesso e ritardato pagamento dei tributi, e di errori e omissioni che determinano l'infedeltà della dichiarazione.** In particolare, è prevista la riduzione della sanzione:

- 1) ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene: **a)** entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione; **b)** ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
- 2) ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene: **a)** oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione; **b)** ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
- 3) ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, , anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della L. 4/1929) Ai fini dell'accesso al ravvedimento operoso, per i tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate, **è possibile utilizzare il ravvedimento anche qualora la violazione sia già stata constatata** e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il ravvedimento è ora precluso nella sola ipotesi di notifica degli atti di liquidazione e accertamento nonché delle comunicazioni a seguito dei controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e

54-bis, DPR n. 633/72.

IL PRIMO NO DELL'UNIONE EUROPEA DALLA QUALE L'ITALIA ATTENDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE ALLA GDO DEL REVERSE CHARGE

Dall'Unione Europea sembra essere arrivato il primo no al Governo Italiano circa l'estensione del meccanismo del reverse charge alla grande distribuzione, estensione prevista dalla Legge di Stabilità 2015 per migliorare i conti della stessa legge. Si ricorda, infatti, che l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 ha esteso fino al 2018 il reverse charge anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività' 47.11.1), supermercati (codice attività' 47.11.2) e discount alimentari (codice attività' 47.11.3), subordinando però tale estensione al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Unione Europea a concedere all'Italia una deroga alla direttiva IVA. Ora, appunto, sembrerebbe giungere già il primo monito da parte dell'UE, che esorterebbe il Governo italiano a trovare altre strade per recuperare le maggiori entrate.

Fonte: Il Sole 24 Ore

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - SANZIONI ACCESSORIE

Per l'occupazione di suolo pubblico in assenza della relativa autorizzazione l'ufficio Suap non può disporre la revoca dell'autorizzazione commerciale dell'esercizio. Trova, invece, applicazione la previsione dell'art. 3, comma 16, della legge 94/2009 (**Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"**; in **G.U. n. 170 del 24.7.09, S. O. n. 128**), ove si dispone che il Sindaco, per le strade urbane, ed il Prefetto, per quelle extraurbane, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Qualora viene accertata l'occupazione di suolo da parte di esercizi di commercio o pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, le stesse autorità possono disporre la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine del ripristino dello stato dei luoghi e del pagamento delle spese, se sostenute dalla pubblica amministrazione, o della prestazione di idonea garanzia **e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.** Si evidenzia che la disposizione, decisamente punitiva per l'occupazione indiscriminata di suolo pubblico per finalità di commercio, si applica senza avviare alcuna diffida ed in modo diretto a seguito dell'accertamento.

3 Marzo è stato l'ultimo giorno per i **SALDI**, la protrazione delle vendite in saldi comporta una **(MULTA) sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 con pmr di € 1.000,00 (art. 57 comma 4 L.R. 1/2014).**

Liberalizzate del tutto le vendite promozionali.

Possono essere effettuate per tutti i prodotti merceologici, in tutti i periodi dell'anno, senza limitazioni di tempo, con il solo obbligo di adeguata informativa al pubblico.

PRESCRIZIONE DEI TERMINI

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE con una decisione del Febbraio 2014 ha sentenziato: <<devono decorrere 10 anni dalla notifica di Equitalia perché possa ritenersi intervenuta la prescrizione del diritto alla riscossione delle infrazioni>>.



DETRAZIONI IRPEF PER RISTRUTTURAZIONI, BONUS MOBILI E RISPARMIO ENERGETICO

La legge di Stabilità 2015 proroga per tutto il 2015 le detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie ed ECOBONUS nelle misure del 50% e del 65%.

Il 50% riguarda le ristrutturazioni edilizie e il Bonus mobili.

Il 65% riguarda l'Ecobonus anche per interventi di efficientamento energetico sulle parti condominiali degli edifici.

Per le ristrutturazioni edilizie il tetto massimo di spesa è pari a 96mila euro, **prorogato anche il Bonus mobili**, sempre al **50% su un limite** di spesa di 10mila euro, con il vincolo che gli arredi devono essere destinati a un immobile oggetto di ristrutturazione agevolata.

Per quanto riguarda l'Ecobonus al **65%**, tetti invariati per **riqualificazione energetica, 153.846 euro**, interventi sull'involucro e **installazione dei pannelli solari, 92.307,69 euro**, e sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale, 46.153 euro**. Dal 2015 l'Ecobonus comprende anche le schermature solari (tende esterne, chiusure oscuranti, dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate) fino a un massimo di 60mila euro, e gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a 30mila euro). **Gli interventi antisismici e di messa in sicurezza statica mantengono la detrazione IRPEF al 65%**. Viene poi meno l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per i lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta per effetto dell'articolo 12 del decreto sulle semplificazioni fiscali (Dlgs 175/2014). Da sottolineare che **l'imposta applicata** da banche e Poste **per i pagamenti** effettuati tramite bonifico all'impresa che effettua i lavori è **stata aumentata dal 1° gennaio 2015 all'8% in luogo del 4%** applicato fino al 31 dicembre 2014. **Per quanto riguarda le Ristrutturazioni edilizie**, una delle novità introdotte, oltre alla **proroga**, consiste nell'allungamento **da 6 a 18 mesi** del termine di fine lavori, entro il quale deve avvenire l'acquisto o l'assegnazione dell'unità abitativa per usufruire della detrazione sugli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie. Queste **detrazioni IRPEF** vengono prorogate facendo riferimento anche all'attuazione delle direttive europee sull'efficienza energetica al 2020, **previste nel decreto legislativo 102/2014, in "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica"**.

UDITE! UDITE! LA FOLLIA DEL GOVERNO ARRIVA A PREVEDERE UNA TASSA SUI VERSAMENTI BANCARI AL DI SOPRA DEI 200 EURO

(fonte il Primato Nazionale)

Il GRANDE TOTO' diceva: " e IO paaago!". Dopo il Registratore di Cassa che siamo tenuti a comprare e la cui revisione annuale è a nostro carico; il POS obbligatorio per i pagamenti elettronici, le cui spese di gestione sono sempre a carico nostro; la limitazione dei contanti, che ha compreso i consumi, con il suo limite massimo fissato a 999,99 euro; è stata presentata dal Ministro delle Finanze, a fine Febbraio, la proposta di una **tassa progressiva sui versamenti bancari superiori ai 200 euro**. Questa l'ennesima trovata del Governo per combattere l'uso del contante e conseguentemente per avere un maggiore controllo sui pagamenti e sull'annosa questione dell'evasione fiscale. Il provvedimento rientrerà probabilmente nei decreti attuativi della delega sul fisco internazionale e cooperative compliance e garantirà – come ha spiegato lo stesso Renzi – le banche, che otterranno anche un aiuto: per un verso costerà meno la gestione del denaro contante, dall'altro cresceranno gli utili sulle operazioni di accredito elettronico, vale a dire che le banche vedrebbero accrescere i loro profitti. Il provvedimento dovrebbe essere obbligatorio dal 1 Gennaio 2017. In un momento economico così difficile operazioni come queste rischiano non solo di fare un buco nell'acqua, ma anche di deprimere ulteriormente i consumi già fermi da diversi anni. Non si capisce perché invece di far controllare milioni di esercizi commerciali, artigianali, dei servizi e del turismo non si pensa di posizionare, in pianta stabile, controllori dentro e fuori alle aziende dove il prodotto viene fabbricato, pensiamo che sarebbe molto più efficace l'azione di controllo essendo le produttrici numericamente di gran lunga inferiore?

IN CAMPANIA NON SONO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI IN ATMOSFERA I SEGUENTI IMPIANTI ED ATTIVITÀ CON EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI (EX INQUINAMENTO POCO SIGNIFICATIVO)

(Dal punto 4 parte I, dell'allegato IV alla parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale))

- a) Impianti adibiti esclusivamente a **lavorazioni meccaniche** con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.
- b) Impianti di aspirazione situati in: 1) **laboratori orafi** in cui non è effettuata la fusione di metalli; 2) **laboratori odontotecnici**; 3) esercizi in cui viene svolta **attività di estetica, sanitaria, e di servizio e cura della persona**; 4) **officine ed altri laboratori annessi a scuole**.
- c) Impianti destinati alla **decorazione di piastrelle ceramiche** senza procedimento di cottura.
- d) Impianti adibiti esclusivamente alle seguenti **lavorazioni tessili**: - **preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche**, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; - **nobilizzazione di fibre, di filati, di tessuti** limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e suoi composti), **tintura e finissaggio** a condizione che tale fase sia effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni: i) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte a temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi; ii) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici ed inorganici
- e) **Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie**.
- f) **Panetterie, pasticcerie** ed affini con utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore ai 300 Kg.
- g) **Stabulari** acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
- h) **Serre**.
- i) **Stirerie**.
- j) **Laboratori fotografici**.
- k) **Autorimesse e officine meccaniche di riparazione di veicoli**, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
- l) **Autolavaggi**.
- m) **Silos per materiali da costruzione** ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.
- n) **Macchine per eliografia**.
- o) **Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali** estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
- p) **Impianti di trattamento acque**.
- q) **Macchinari a ciclo chiuso di conerie e pelliccerie**.
- r) **Attività di seconde lavorazioni del vetro** successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempra, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
- s) **Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione del vetro**.

Assunto che, in subiecta materia, vige il principio "Regione che vai ... disciplina sanzionatoria che trovi", in Campania le attività di cui sopra, non hanno alcun obbligo di presentare la comunicazione di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività. Lo ha confermato direttamente la Regione Campania – Area Generale di Coordinamento - Ecologia Tutela dell'Ambiente. C.I.A. Protezione Civile - Settore Tutela dell'Ambiente, con circolare interpretativa prot. nr. 0102502 del 10.02.2012, nella quale si legge: <<L'art. 272, comma 1 del D. Lgs. n. 152/06, come modificato dall'art. 3 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 128/2010 attribuisce alle Regioni la facoltà di prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti soprariportati, in via preventiva, comunichino la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività. Tenuto conto che, allo stato, non è stato predisposto nessun provvedimento di carattere generale per la regolamentazione del comma 1 dell'art. 272 del D. Lgs. n. 152/2006, e ferma restando la possibilità di esercitare detta facoltà, si ritiene che **le attività di cui sopra, non hanno alcun obbligo di presentare la comunicazione di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività**>>. (da un quesito posto all'Avv. Gaetano Alberino)